CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FERA**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Fusione della Reale Accademia d'Italia con la Regia Accademia Nazionale dei Lincei 51

La riunione comincia alle 9.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Pace Biagio e Pottino di Capuano.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*È presente il Ministro dell'educazione nazionale* BOTTAI).

GIOVANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Fusione della Reale Accademia d'Italia con la Regia Accademia Nazionale dei Lincei. (233)

PRESIDENTE dichiara che la presenza del Ministro dell'educazione nazionale alla riunione conferma l'importanza del disegno di legge, inteso a dare unità e organicità d'indirizzo ai due nostri maggiori Istituti culturali, a quell'altissimo fine che, sin dal 1926, il Duce segnò alla scienza, « nostra vita ».

MANCINI GUIDO, *Relatore*, ricorda che l'articolo 2 del decreto istitutivo della Reale Accademia d'Italia ad essa assegnava il compito « di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, di conservarne puro il carattere nazionale e di favorirne la espansione e l'influsso oltre i confini dello Stato »: compito unitario di propulsione e di coordinamento, del tutto nuovo, perchè dal Rinascimento in poi le Accademie avevano, invece, seguito la tendenza a differenziarsi e a specializzarsi in campi sempre più particolarmente determinati.

Il disegno di legge attuale tende, appunto, a sancire questa finalità unitaria e coordinatrice.

L'oratore riassume il passato glorioso dell'Accademia dei Lincei che – fondata nel 1603 da Federico Cesi e da tre suoi amici – già nel 1610 contava fra i suoi soci Giovambattista della Porta e nel 1611 Galileo Galilei, di cui le lettere sulle macchie solari e il « Saggiatore » furono tra le prime pubblicazioni dell'Accademia stessa. Nel 1630 con la morte del Cesi veniva meno anche l'Accademia lincea, malgrado gli sforzi degli amici e soci per tenerla in vita. Nel 1745 volle ripristinarla a Rimini nel nome e nei fini il naturalista Giov. Paolo Simone Bianchi. Se ne volle continuare nel 1795 a Roma la tradizione e l'attività dall'Accademia fisico-matematica che, dopo avere assunto nel 1801 il nome di « Nuovi Lincei », s'intitolò nel 1804

semplicemente « dei Lincei ». Morto il suo *restitutor* nella persona dell'abate Scarpellini, fu facile a Gregorio XVI di ratificarne la scomparsa. Rivisse nel 1847 con Pio IX, fu accolta successivamente nel palazzo capitolino e, durante il regno di Umberto I, nel palazzo Corsini. Essa ha una lunga tradizione di alto valore scientifico, che diventa oggi – con tutta l'attrezzatura di studio e di pubblicazioni – un utile e notevole apporto ai compiti culturali della Reale Accademia di Italia.

Esaminando le singole disposizioni del disegno di legge, nota che, per effetto della fusione, le due classi che ora compongono l'Accademia dei Lincei, cioè quella di scienze storiche e morali e quella di scienze fisiche e matematiche, si innesteranno parzialmente nelle due analoghe classi della Reale Accademia d'Italia, le quali avranno ciascuna cinque posti in più. Così pure, le altre due classi dell'Accademia d'Italia – quella di lettere e quella delle arti – conseguiranno rispettivamente un aumento di cinque posti: in tal modo l'Accademia d'Italia, che prima aveva 60 membri, ne avrà 80.

Nella iniziale applicazione della legge, per le prime due classi, il Governo del Re, su proposta del Duce, si riserva di procedere alla nomina di dieci accademici scelti tra i soci nazionali e corrispondenti dell'Accademia dei Lincei; e così pure, si riserva la scelta, in deroga alle attuali disposizioni, delle personalità da assegnare ai dieci posti di nuova creazione presso le altre due.

(*A questo punto interviene alla riunione Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, COSTANZO CIANO — *Il Presidente della Commissione ordina il* Saluto al Duce — *La Commissione risponde:* A noi !).

Per le vacanze che si determineranno nelle classi di scienze storiche e morali e di scienze fisiche e matematiche, il Governo del Re ha facoltà di scegliere, fino all'esaurimento del loro numero, fra gli attuali soci nazionali e corrispondenti dei Lincei, i quali, d'altra parte, senza più distinzione fra nazionali e corrispondenti, parteciperanno in qualità di aggregati all'attività culturale della Reale Accademia d'Italia.

In questo modo, non soltanto si precisa e coordina il funzionamento di tutte e quattro le classi della Reale Accademia d'Italia, ma nel tempo stesso, attraverso l'opera dei soci aggregati, si assicura il contributo di tanti luminari della scienza al lavoro dell'Accademia medesima. E si inizia, infine, quel lavoro di coordinamento fra gli Istituti scientifici italiani, inteso ad eliminare le paratie stagno che dividevano il campo della cultura italiana, e ad assicurare una organica collaborazione, perchè anche il progresso della scienza e dell'intelligenza italiane possa essere valorizzato al massimo.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati gli articoli 1 e 2*).

All'articolo 3, fa osservare che le «norme generali», alle quali si accenna nel testo, sono quelle che verranno dettate dal nuovo statuto, di cui all'articolo 10.

(*L'articolo 3 è approvato — Si approvano pure gli articoli da 4 a 9*).

CALZA BINI, all'articolo 10, raccomanda al Ministro che, nella compilazione del nuovo statuto della Reale Accademia d'Italia, si tenga conto, anche, in quanto possibile, delle altre Accademie di cui il funzionamento può esser collegato con quello della Reale Accademia stessa.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, ricorda che esiste all'uopo la legge sul Consiglio nazionale delle Accademie.

CALZA BINI osserva che il Consiglio ha sinora funzionato, non tanto come coordinatore dell'attività delle Accademie, ma come editore di alcune opere. Rinnova quindi la sua raccomandazione.

MANCINI GUIDO, *Relatore*, fa notare, al secondo comma, che la frase finale « in relazione alle disposizioni di cui al precedente articolo 8 » deve essere rettificata « al precedente articolo 9 ».

PRESIDENTE. La correzione sarà fatta in sede di coordinamento.

(*L'articolo 10 è approvato — Sono pure approvati gli articoli 11 e 12*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*)

Si rende interprete dei sentimenti della Commissione rivolgendo un vivo ringraziamento a Sua Eccellenza il Presidente della Camera e al Ministro dell'educazione nazionale per il loro intervento alla riunione. (*Applausi*).

La riunione termina alle 9.30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Fusione della Reale Accademia d'Italia con la Regia Accademia Nazionale dei Lincei. (233)

ART. 1.

La Reale Accademia d'Italia e la Reale Accademia Nazionale dei Lincei vengono a costituire un Istituto unico, che, con la denominazione di Reale Accademia d'Italia, sarà composto di quattro classi: la Classe di scienze morali e storiche; la Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali; la Classe per le lettere; la Classe per le arti.

ART. 2.

Il numero dei membri dell'Accademia d'Italia è elevato di cinque posti per ognuna delle quattro Classi che la compongono.

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge le nomine per i cinque posti di nuova formazione presso la Classe di scienze morali e storiche e presso quella di scienze fisiche, matematiche e naturali, sono riservate al Governo del Re, che provvederà con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro dell'educazione nazionale, scegliendo i titolari fra gli attuali Soci Nazionali e corrispondenti dei Lincei.

Ugualmente è deferita al Governo del Re, che provvederà nei modi di cui al comma precedente, la facoltà di procedere alle nomine per i posti che si renderanno vacanti in seguito nel gruppo dei cinque seggi aggiunti dalla presente legge a ognuna delle due Classi sopradette, scegliendo i titolari fra gli attuali Soci Nazionali e corrispondenti dei Lincei, fino ad esaurimento del numero di essi.

Quando il Governo del Re non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le nomine per i seggi che si rendono vacanti nel gruppo dei cinque posti aggiunti alle due classi saranno fatte con le norme generali.

ART. 4.

È riservata al Governo del Re, che provvederà con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro dell'educazione nazionale, la scelta delle personalità cui conferire, all'atto della prima applicazione della presente legge, la nomina per i cinque posti di nuova creazione rispettivamente presso la Classe di lettere e quella delle arti.

Oltre quanto è stabilito al comma precedente è analogamente riservata al Governo del Re la scelta delle personalità cui conferire la nomina per i seggi che risulteranno vacanti presso ognuna delle quattro Classi, alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Resta ferma la incompatibilità, di cui all'articolo 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.

ART. 6.

L'attuale Presidente della Reale Accademia nazionale dei Lincei è assunto quale membro aggregato nel Consiglio Accademico della Reale Accademia d'Italia con godimento di prerogative ed emolumenti pari a quelli degli Accademici d'Italia.

ART. 7.

Gli attuali Soci della Reale Accademia dei Lincei, senza più distinzione fra nazionali e corrispondenti, compresi coloro che non potranno essere nominati Accademici d'Italia per l'incompatibilità di cui all'articolo 5, partecipano in qualità di aggregati alla attività culturale della Reale Accademia, prendendo parte alle riunioni scientifiche delle Classi e collaborando alle imprese e alle pubblicazioni dell'Accademia.

Ad essi saranno corrisposti i gettoni di presenza, assegni e indennità per particolari incarichi di cui alla seconda parte del

secondo comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 496.

ART. 8.

Alla Reale Accademia d'Italia sono attribuiti tutte le attività, istituti e consistenze patrimoniali che comunque attualmente spettino o facciano capo all'Accademia nazionale dei Lincei, nonchè l'assegno annualmente corrisposto dallo Stato all'Accademia stessa.

ART. 9.

Il personale di ruolo presso la Reale Accademia dei Lincei potrà essere trasferito a sua domanda nel ruolo del personale della Reale Accademia d'Italia nei limiti dei posti di organico, assumendo quel grado e quelle funzioni che saranno assegnati a ciascuno a criterio insindacabile della Presidenza della Reale Accademia d'Italia.

Qualora l'organico non comprendesse un numero di posti sufficiente al nuovo inquadramento, sarà previamente provveduto all'aumento dei posti di organico in via definitiva o in soprannumero, secondo le esigenze dei servizi.

ART. 10.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1840, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2422, un nuovo statuto della Reale Accademia d'Italia con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro dell'educazione nazionale e del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Tale statuto stabilirà le disposizioni per le condizioni, i termini e le modalità relative all'aggregazione dei Soci dei Lincei alla Reale Accademia d'Italia, e ad ogni altra esigenza attinente alla composizione e al funzionamento dell'Accademia stessa, nonchè alla modificazione dell'organico del personale in relazione alle disposizioni di cui al precedente articolo 9.

ART. 11.

All'aumento di spese determinato nella gestione della Reale Accademia d'Italia dalla attuazione della presente legge, sarà provveduto con una maggiore assegnazione di lire 500,000 sul corrispondente capitolo del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

ART. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI